

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di AVELLINO  
11 MAG. 2023  
Prot. *Patrizia Savignano*  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Patrizia Savignano

ARTICOLO PRENOTATO AL N. \_\_\_\_\_  
DEL MODELLO 2/A/SG  
Oggi \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 14/2023  
Sent. N. 15/2023  
Cron. N. \_\_\_\_\_  
Rep. N. 306/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO  
*Prima Sezione Civile*  
*Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| -dott. Gaetano Guglielmo   | Presidente |
| -dott. Pasquale Russolillo | Giudice    |
| -dott. Marcello Polimeno   | Giudice    |

Nel procedimento portante il n. 16/2023 P.U.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

di apertura della liquidazione giudiziale della società A.D.M.DI D'AGNESE ANTONIO & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante, con sede in Cassano Irpino contrada Isca 4 (partita iva 02798070641), e del socio illimitatamente responsabile D'Agnese Antonio, nato a Atripalda l'1-8-1986 ( C.F. DGNNTN86M01A489Y)

*Cu*

Sui ricorsi proposti da

- Italsacci spa
- Saro Costruzioni s.r.l.

~~OMISSIS~~

~~procederà in caso di sua cui acquisita.~~

**P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), così provvede:

**DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

della società A.D.M.DI D'AGNESE ANTONIO & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante, con sede in Cassano Irpino contrada Isca 4 (partita iva 02798070641), e del socio illimitatamente responsabile D'Agnese Antonio, nato a Atripalda l'1-8-1986 ( C.F. DGNNTN86M01A489Y)

**NOMINA**

Giudice Delegato il Dott. GAETANO EUGLIELMO

**NOMINA**

Curatore l'avv. Francesca Bruno VIA FELLI B1506MO 23  
83100 AVELLINO. C.F. BMU FNC 69T 59F B39 M

**FISSA**

il giorno 12-9-2023 alle ore 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, invitando sin d'ora il curatore a depositare, in caso

di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 C.C.I., almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori, sentito il debitore;

#### AVVISA

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

#### AVVISA

il nominato curatore che deve:

- entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- procedere senza indugio alle comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.;
- osservare tutto quanto stabilito dal Protocollo per la regolamentazione dei rapporti tra Procura e Tribunale nell'ambito degli affari civili del 21/12/2021;
- entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina far pervenire in cancelleria la propria accettazione;
- dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
- rendere al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di

incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011 (art. 28 l.f. come modificato dal d.lgs. 54/2018), pena la sua immediata sostituzione;

- entro trenta giorni presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

- eseguire ogni ulteriore adempimento di legge.

#### **AUTORIZZA**

1) il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti.

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

#### **AUTORIZZA**

il Curatore a procedere a diretto ed immediato inventario dei beni del debitore omettendo le operazioni di apposizione di sigilli per ragioni di urgenza, salvo diverso provvedimento del Giudice Delegato, disponendo che provveda alla redazione del processo verbale delle attività compiute personalmente senza assistenza del cancelliere, nei modi previsti dall'art. 195 C.C.I..

#### **ORDINA**



al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII; in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;

#### ORDINA

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura; in mancanza, provvederà il curatore dandone contestualmente, notizia al P.M.

#### DISPONE

Che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale entro il giorno successivo al deposito.

Che la cancelleria, entro il giorno successivo al suo deposito, trasmetta la presente sentenza per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, e comunque, laddove l'impresa non sia iscritta attualmente presso il Registro delle Imprese di Avellino, anche presso quest'ultimo Ufficio.

Così deciso in Avellino il 2-5-2023

IL PRESIDENTE

*dott. Gaetano Guglielmo*

